



REGOLAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

Approvato con deliberazione n. 16 del 02/04/2021

INDICE

ART.	DESCRIZIONE	PAG.
Art. 1	Finalità	3
Art. 2	Le Guardie Ecologiche Volontarie	4
Art. 3	Il Servizio delle guardie ecologiche volontarie	5
Art. 4	Coordinamento di attività con la Polizia Metropolitana	5
Art. 5	Organi consultivi, di rappresentanza e di coordinamento delle G.E.V.	5
Art. 6	L'Assemblea Generale	6
Art. 7	Il Comitato Esecutivo delle G.E.V	7
Art. 8	Il Coordinatore Generale	8
Art. 9	I Responsabili di settore	9
Art. 10	I Responsabili di area	10
Art. 11	Il Capogruppo	11
Art. 12	I Referenti di settore nei gruppi	13
Art. 13	Superiore operativo - capo squadra	14
Art. 14	Il Giurì d'onore	15
Art. 15	Criteri di organizzazione dell'attività delle G.E.V. le Aree ed i Gruppi	16
Art. 16	Compiti e doveri delle guardie ecologiche volontarie	17
Art. 17	Codice Deontologico della guardia ecologica volontaria	19
Art. 18	Le sanzioni disciplinari	20
Art. 19	Richiamo verbale	20
Art. 20	Richiamo scritto	21
Art. 21	Sospensione temporanea dal servizio	21
Art. 22	Sospensione cautelare e revoca della nomina a G.E.V.	23

Art. 23	Riabilitazione giudiziaria e amministrativa	23
Art. 24	Procedura per il rilievo ed irrogazione delle infrazioni	24
Art. 25	Procedura per il ricorso alle sanzioni disciplinari	24
Art. 26	Sospensione volontaria e decadenza	25
Art. 27	Riconoscimenti	25
Art. 28	Attestati e distintivi di anzianità e di specialità	26
Art. 29	Numero e formazione delle guardie ecologiche volontarie	26
Art. 30	Aspiranti guardie ecologiche volontarie – Tirocini	27
Art. 31	Nomina a guardia ecologica volontaria	28
Art. 32	Rinnovo del decreto. Decadenza dalla nomina	28
Art. 33	Dimissioni e congedo	29
Art. 34	Riammissione	29
Art. 35	Assegnazione e trasferimenti	30
Art. 36	Divisa	31
Art. 37	Tessera di riconoscimento, segni distintivi e materiali	32
Art. 38	I servizi ordinari	33
Art. 39	Sala Operativa	34
Art. 40	Convenzioni con Enti e associazioni	35
Art. 41	Specializzazioni e formazione obbligatoria	35
Art. 42	Elenco abilitati alla protezione civile	36
Art. 43	Fascicolo matricolare	37
Art. 44	Copertura assicurativa	38
Art. 45	Rimborso spese generali, di viaggio ed uso dell'autovettura	38
Art. 46	Norme transitorie e finali	39

Art. 1 Finalità

1. Il Servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie della Città Metropolitana di Torino è disciplinato dal presente regolamento.

2. Scopi del servizio sono:

- a) promuovere la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale;
- b) svolgere attività educative ed informative sulle tematiche naturali ed ambientali (biodiversità, servizi ecosistemici, reti ecologiche) e sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale per favorire la formazione di una coscienza civica attiva;
- c) garantire l'osservanza delle norme contenute nella l.r. 2 novembre 1982 n.32, del regolamento regionale di attuazione, delle altre leggi regionali e delle leggi nazionali che prevedono il concorso delle guardie ecologiche volontarie nella vigilanza o l'attività di accertamento delle violazioni relative, nonché dei regolamenti comunali laddove sia operante una specifica convenzione con la Città Metropolitana;
- d) concorrere alla protezione dell'ambiente, alla vigilanza ed all'accertamento delle violazioni nelle materie di competenza con gli Organi dello Stato, gli Enti pubblici e gli altri soggetti a ciò abilitati dalla legge;
- e) collaborare con le autorità competenti ad opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o di disastri di carattere ecologico.

3. Pur nel rispetto degli obblighi derivanti dalle qualifiche attribuite, nello svolgimento delle attività istituzionali le guardie ecologiche volontarie, ove possibile, privilegiano l'aspetto preventivo ed educativo, mantenendo prevalente quello di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme di tutela ambientale.

4. Per il raggiungimento delle finalità citate, la Città Metropolitana collabora con i Comuni singoli o associati, con gli Enti di gestione dei parchi ed aree protette, nonché con le associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano per la tutela dell'ambiente e nel settore del benessere e della tutela degli animali.

Art. 2 Le Guardie Ecologiche Volontarie

1. La guardia ecologica volontaria (G.E.V.) è una particolare figura di volontario istituita con Legge Regionale n° 32/1982, è un dipendente onorario della Città Metropolitana di Torino, in quanto non è legato da un contratto di lavoro e svolge il suo compito gratuitamente; è guardia particolare giurata su nomina del Prefetto e nell'esercizio delle proprie funzioni assume la qualifica di Pubblico Ufficiale.

2. Per l'accertamento delle violazioni della Legge Regionale n. 32/82 e delle altre leggi o regolamenti che prevedano il concorso delle guardie ecologiche volontarie, esercita funzioni e poteri previsti dalla legge n. 689/81 e riveste la qualifica di agente di polizia amministrativa.

3. Nei casi espressamente previsti dalle normative statali in materia, la guardia ecologica volontaria può inoltre assumere le funzioni di polizia giudiziaria previste dall'art. 57 comma 3 del codice di procedura penale, **limitatamente** alle leggi che conferiscono loro tali attribuzioni.

4. L'inserimento delle guardie ecologiche volontarie avviene attraverso corsi di formazione banditi dalla Città metropolitana.

5. I requisiti minimi necessari per l'accesso ai corsi di formazione sono quelli previsti dall'art. 138 del T.U.L.P.S.

6. Le guardie ecologiche volontarie dopo la nomina sono inserite nel ruolo ordinario, che prevede progressioni in tre livelli al raggiungimento rispettivamente di dieci, venti e trent'anni di servizio.

7. Le guardie ecologiche volontarie con almeno due anni servizio, posso accedere al ruolo direttivo previa frequentazione di un apposito corso con valutazione finale, secondo le modalità previste dal Dirigente. Le guardie ecologiche volontarie che accedono al ruolo direttivo assumono la funzione di Referente. Nell'ambito del ruolo direttivo le guardie ecologiche volontarie sono graduate sulla base della funzione attribuita.

8. Le guardie che assumono funzioni di coordinamento, previste dal presente regolamento o individuate da disposizioni del Dirigente, debbono necessariamente appartenere al ruolo direttivo.

9. Il Dirigente con apposita determina stabilisce i segni esteriori da apporre alla divisa per identificare correttamente i livelli e funzioni del ruolo direttivo e di quello ordinario.

Art. 3 Il Servizio delle guardie ecologiche volontarie

1. La gestione amministrativa ed operativa delle guardie ecologiche volontarie è curata da un'apposita struttura dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Torino.

2. Il Dirigente può nominare all'interno dell'Ente un responsabile al coordinamento di tutte le attività delle guardie ecologiche volontarie come previsto dal regolamento regionale n. 5 del 7 dicembre 1983.

3. Il Dirigente definisce i rapporti collaborativi sull'attività delle guardie ecologiche volontarie con i Comuni singoli od associati, gli Enti parco e altri Enti od organizzazioni indicati al comma 4 dell'art. 1 a mezzo di specifiche convenzioni.

4. Le convenzioni individuano oggetto, modalità e durata dell'intervento in modo coerente con gli indirizzi contenuti nel programma della Città Metropolitana di Torino, mentre i criteri operativi di gestione delle stesse sono definiti dal presente regolamento.

Art. 4 Coordinamento di attività con la Polizia Metropolitana

1. La Polizia Metropolitana assicura il coordinamento operativo delle guardie ecologiche volontarie attraverso il supporto tecnico giuridico, lo svolgimento congiunto di servizi di vigilanza e la ricezione delle denunce di reato.

Art. 5 Organi consultivi, di rappresentanza e di coordinamento delle guardie ecologiche volontarie

1. La struttura metropolitana a cui è affidato il coordinamento delle guardie ecologiche volontarie si avvale per la gestione e programmazione delle attività dei seguenti organi e personale:

- a) L'Assemblea generale
- b) Il Comitato esecutivo
- c) Il Coordinatore generale
- d) I Responsabili di Settore
- e) I Responsabili di Area
- f) I Capigruppo
- g) Le G.E.V. Referenti di Settore
- h) Le G.E.V. appartenenti al ruolo direttivo
- i) Il Giurì d'Onore

2. La struttura metropolitana fornisce supporto logistico alle attività delle guardie ecologiche volontarie

Art. 6 L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è momento di incontro e di discussione di tematiche di carattere generale riguardanti l'organizzazione e gli interventi sul territorio.
2. All'Assemblea Generale partecipano il Consigliere delegato, il Dirigente o suo delegato, il Comandante del Corpo della Polizia Metropolitana o suo delegato, le guardie ecologiche volontarie;
3. Il Dirigente ha facoltà di estendere l'invito a partecipare a chiunque ritenga opportuno e deve invitare eventuali persone individuate dal Comitato esecutivo;
4. L'organizzazione dell'Assemblea Generale, le attività logistiche e di segreteria sono a cura della struttura metropolitana competente;
5. L'Assemblea viene convocata dal Dirigente in via ordinaria una volta l'anno con un preavviso ai partecipanti di almeno 15 giorni; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 delle guardie ecologiche volontarie o 2/3 dei membri del Comitato esecutivo entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
6. L'Assemblea è presieduta dal Consigliere metropolitano delegato e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dirigente.

7. In caso di impossibilità a partecipare è ammessa la delega della guardia ecologica volontaria assente, ciascuna guardia ecologica volontaria non può essere portatore di più di una delega.

8. L'Assemblea ha compiti di:

- a) esprimere con mozione le linee generali di orientamento sull'attività annuale delle guardie ecologiche volontarie;
- b) eleggere i tre componenti del Giurì d'Onore
- c) esaminare tematiche d'interesse generale.

Le mozioni dell'Assemblea s'intendono approvate a maggioranza semplice dei votanti presenti.

9. Nell'Assemblea generale hanno titolo al voto le guardie ecologiche volontarie, effettive ed onorarie e le aspiranti guardie ecologiche volontarie che svolgono tirocinio.

10. La mancata partecipazione all'Assemblea deve essere giustificata.

Art. 7 Il Comitato Esecutivo delle G.E.V.

1. Il Comitato Esecutivo delle G.E.V. è composto da:

- a) Il Dirigente o suo delegato;
- b) Il Comandante del Corpo della Polizia Metropolitana o suo delegato;
- c) Il Coordinatore Generale;
- d) I Responsabili di Settore.

2. Esso ha il compito di:

- a) esaminare le proposte operative ed organizzative formulate sulle linee generali espresse dalla Assemblea generale;
- b) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale della Città Metropolitana di Torino;
- c) formulare proposte di lavoro da inserire nel programma generale della Città Metropolitana di Torino;

- d) formulare proposte per l'organizzazione dell'Assemblea Generale e individuare eventuali soggetti a cui estendere l'invito;
- e) definire i criteri per l'espletamento dei servizi e assicurare la corretta esecuzione degli stessi oltre a definire in termini operativi le attività da svolgersi nei territori;
- f) valutare l'andamento delle attività del Servizio, discutere su eventuali criticità emerse e definire i necessari correttivi;
- g) esprimere pareri su specifica richiesta del Dirigente o suo delegato e fornire supporto tecnico operativo.

3. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Dirigente o suo delegato che ne cura la convocazione anche per le vie brevi in caso di urgenza. Si riunisce in via ordinaria almeno trimestralmente e in via straordinaria su istanza della maggioranza semplice dei propri componenti. Eventuali decisioni da sottoporre a votazione vengono assunte con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

4. Il Dirigente o suo delegato può invitare alle riunioni anche altri soggetti di cui ritiene necessaria o semplicemente opportuna la presenza.

5. Nell'ambito del Comitato Esecutivo possono essere costituiti gruppi di lavoro su argomenti specifici e commissioni interne per la trattazione in sede consultiva di argomenti generali

Art. 8 Il Coordinatore Generale

1. Il Coordinatore Generale rappresenta il responsabile a livello metropolitano del Servizio delle G.E.V. nei confronti dell'Amministrazione. Ha il compito di coordinare l'organizzazione generale delle G.E.V. e dei Responsabili di Settore da cui dipendono funzionalmente, garantendo il corretto perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi concordati con l'Amministrazione metropolitana in attuazione del Regolamento. Inoltre vigila e assicura il rispetto del regolamento, delle disposizioni di servizio, delle norme per la sicurezza e in materia di privacy e l'uniformità operativa delle G.E.V.

2. Il ruolo viene ricoperto da una GEV appartenente al ruolo direttivo con almeno 10 anni di servizio scelta e nominata dal Dirigente.

3. Il Coordinatore Generale accetta la carica sottoscrivendo l'atto di nomina, ed in caso di dimissioni dall'incarico deve darne comunicazione scritta al Dirigente.

4. Il Dirigente o suo delegato, può conferire al Coordinatore Generale competenze e incarichi, anche di rappresentanza, ritenuti più opportuni. Dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino ad un massimo di 3 mandati complessivi. Trattandosi di incarico fiduciario, Il Dirigente può comunicare la sostituzione ai Responsabili di Settore con motivato atto di sfiducia.

5. Il Coordinatore generale informa tempestivamente la Polizia Metropolitana delle attività di vigilanza aventi riflessi di natura penale.

Art. 9 I Responsabili di settore

1. Il Dirigente individua i principali settori di intervento delle guardie ecologiche volontarie, nomina un Responsabile per ogni settore individuato tra le G.E.V. appartenenti al ruolo direttivo anche su proposta del Coordinatore Generale. Può inoltre identificare alcuni ambiti di intervento delle guardie ecologiche volontarie, le cui attività necessitano di una forma di organizzazione e coordinamento particolare. Procede con propria determinazione ad individuare tali ambiti, definendo competenze e modalità operative della struttura.

2. I Responsabili di Settore accettano la carica sottoscrivendo l'atto di nomina, ed in caso di dimissioni dall'incarico devono darne comunicazione scritta al Dirigente. Durano in carica 3 anni e possono essere rinominati fino ad un massimo di 3 mandati complessivi. Trattandosi di incarico fiduciario, Il Dirigente può proporre la sostituzione previo motivato atto di sfiducia

3. Il Responsabile di settore:

- a) collabora con il Coordinatore Generale e con il Dirigente o suo delegato a cui fornisce tutte le indicazioni necessarie per mantenerlo aggiornato sulle attività e sulle notizie relative al proprio Settore;
- b) impartisce ai Responsabili di area le direttive necessarie, sulla base delle decisioni prese dal Comitato Esecutivo, per assicurare un adeguato coordinamento delle attività svolte sull'intero territorio metropolitano dai vari gruppi nello specifico settore;
- c) garantisce il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Comitato Esecutivo, attraverso un costante monitoraggio dei risultati parziali ottenuti apportando i dovuti correttivi se necessario;

- d) fornisce supporto tecnico e giuridico nel proprio settore ai Responsabili di Area e alle altre strutture individuate nel presente regolamento;
- e) collabora con i Responsabili di Area nell'organizzazione delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
- f) definisce e organizza percorsi formativi costanti e corsi di specializzazione previsti per i ruoli direttivi del proprio settore.
- g) informa tempestivamente il Coordinatore generale dei fatti di particolare rilevanza avvenuti nell'ambito delle attività di vigilanza;

4. Il Dirigente o suo delegato, può conferire ai Responsabili di settore competenze e incarichi, anche di rappresentanza, ritenuti più opportuni.

Art. 10 I Responsabili di Area

1. Il Dirigente nomina un Responsabile per ogni area territoriale individuata ai sensi del presente regolamento, scelto tra le guardie ecologiche volontarie appartenenti al ruolo direttivo, sentito il Coordinatore Generale.

2. I Responsabili di area accettano la carica sottoscrivendo l'atto di nomina, ed in caso di dimissioni dall'incarico devono darne comunicazione scritta al Dirigente.

3. Il Responsabile di area:

- a) dà esecuzione alle direttive ricevute dai Responsabili di settore per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Comitato esecutivo;
- b) coordina i Capigruppo e assicura la cooperazione tra le guardie appartenenti a gruppi diversi della medesima area;
- c) assicura una copertura uniforme delle varie attività di servizio nel territorio della propria area, anche sulla base delle disponibilità ricevute dalle singole guardie;
- d) promuove e coordina servizi congiunti tra gruppi al fine di soddisfare specifiche necessità territoriali o stagionali;
- e) esercita funzioni sostitutive dei Capigruppo appartenenti all'area, in caso di inerzia degli stessi;

- f) partecipa con costanza e diligenza alle riunioni organizzate dai soggetti competenti sovraordinati;
 - g) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
 - h) può partecipare alle riunioni mensili dei gruppi appartenenti alla propria area;
 - i) mantiene contatti diretti con gli Enti convenzionati;
 - j) può autorizzare, anche a modifica dei programmi mensili di servizio, la messa in servizio delle guardie ecologiche in caso di urgenza e per situazioni contingenti non differibili.
4. Il Dirigente qualora rilevi che il Responsabile di Area non adempie correttamente ai propri doveri può rimuoverlo dall'incarico e procedere a nuova nomina.
5. I Responsabili di Area durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 11 Il Capogruppo

1. Il Dirigente sentito il Coordinatore Generale nomina un Capogruppo tra il personale appartenente al ruolo direttivo considerate le proposte espresse in forma elettiva dei nominativi pervenuti dal gruppo stesso.
2. Qualora all'interno del gruppo non vi siano persone con le caratteristiche richieste per ricoprire tale ruolo ovvero i nominativi proposti non vengano ritenuti idonei, il Dirigente potrà individuare altro soggetto idoneo anche al di fuori del gruppo. In caso di posto vacante l'incarico viene temporaneamente assegnato alla guardia ecologica volontaria appartenente al ruolo direttivo con maggior anzianità di servizio, presente nel gruppo.
3. Il Capogruppo accetta la carica sottoscrivendo l'atto di nomina, al pari, in caso di dimissioni dall'incarico deve darne comunicazione scritta al Dirigente.
4. Il Capogruppo:
- a) dirige e gestisce le attività operative delle guardie ecologiche volontarie appartenenti al gruppo, secondo le direttive ricevute dai Responsabili di settore e di area;

- b) coordina la programmazione dei servizi concordati con guardie ecologiche volontarie indicando le modalità e/o le priorità operative (convenzioni comunali, parchi ed altri servizi particolari), definendo laddove si rende necessario il luogo di svolgimento del servizio;
- c) riceve i verbali, gli atti, la documentazione e le relazioni dei servizi effettuati dalle guardie, unitamente alle note di rimborso spese, che trasmette senza ritardo al Responsabile Settore competente;
- d) raccoglie e custodisce le copie dei verbali e dei relativi atti allegati, che devono rimanere a disposizione del gruppo;
- e) cura le attività amministrative di gestione del gruppo secondo le direttive del Comitato Esecutivo, dei Responsabili di Settore e/o di Area
- f) è responsabile della custodia del materiale assegnato o comunque nella disponibilità del gruppo;
- g) cura la disciplina del gruppo, verifica il corretto uso dell'uniforme e degli altri distintivi, vigila sul rispetto del regolamento e segnala eventuali mancanze delle guardie ecologiche volontarie al Responsabile di area, per i provvedimenti del caso;
- h) cura la corretta gestione dei locali in uso, anche temporaneo, al gruppo;
- i) individua, laddove necessario, il Superiore Operativo per ogni pattuglia di vigilanza;
- j) informa le guardie ecologiche volontarie sulle novità di servizio, formula proposte di piani di lavoro annuale e mensili;
- k) mantiene l'ordine e armonia all'interno del gruppo, cercando di risolvere i contrasti che possono sorgere tra le guardie, dirime le controversie interne con imparzialità;
- l) vigila sul rispetto delle direttive ricevute dalla struttura metropolitana in materia di prevenzione degli infortuni.

6. Il Capogruppo è coadiuvato dai Referenti di Settore nei gruppi a cui può delegare parte dei propri compiti mantenendone la responsabilità. Può inoltre delegare compiti amministrativi o di rappresentanza ad altre guardie del gruppo mantenendo la responsabilità di controllo dell'operato.

7. Il Dirigente qualora rilevi che il Capogruppo non adempie correttamente ai propri doveri può rimuoverlo dall'incarico e procedere a nuova nomina.

8. I Capigruppo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 12 I Referenti di settore nei gruppi

1. I Responsabili di settore sentiti i Responsabili di area e i Capigruppo, individuano i referenti per ogni settore di attività, sulla base delle esperienze acquisite dalle singole guardie ecologiche volontarie, tenendo conto delle disponibilità e delle candidature spontanee delle stesse.

2. Il Dirigente, anche su proposta dei Responsabili di Settore, definisce e organizza brevi corsi di formazione e idoneità, per le guardie ecologiche volontarie appartenenti al ruolo direttivo che intendono ricoprire il ruolo di Referente di Settore specifico.

3. Le guardie ecologiche volontarie che superano il test di idoneità finale assumono il ruolo di Referente di settore, nella singola materia definita dal corso frequentato.

4. I Referenti di settore:

- a) assicurano il corretto adempimento delle attività del proprio settore;
- b) ricevono e gestiscono le segnalazioni pervenute;
- c) partecipano alle riunioni formative organizzate dalla Città metropolitana;
- d) forniscono supporto tecnico ai colleghi in merito alla trattazione delle specifiche attività della funzione;
- e) informano il Capogruppo in merito alle criticità di ogni genere riscontrate nell'esercizio della propria funzione;
- f) sottopongono al Capogruppo le proposte di acquisizione degli strumenti dei materiali che ritengono necessari allo svolgimento delle attività del settore, con particolare riguardo ai dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 Superiore operativo - capo squadra

1. I servizi diurni di vigilanza sono svolti di norma da una squadra composta da almeno due guardie ecologiche volontarie. I servizi di vigilanza serali o notturni da almeno tre guardie.

2. Per ogni squadra è definito un superiore operativo individuato, a seconda dei componenti della squadra, nell'ordine come segue:

- Coordinatore Generale
- Responsabile di Settore
- Responsabile di Area
- Capogruppo
- Referente di Settore nei gruppi
- Gev appartenenti al ruolo direttivo in ordine dell'anzianità di servizio
- Gev appartenenti al ruolo ordinario in ordine dell'anzianità di servizio.

3. Il superiore operativo, indicato come Capo-squadra, è responsabile:

- a) del comportamento e delle attività della squadra;
- b) dell'utilizzo delle attrezzature affidate alla squadra;
- c) dei rapporti con i cittadini e con la forza pubblica;
- d) dell'ordine, della disciplina e della cura del vestiario dei componenti della squadra;
- e) del rispetto delle procedure in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- f) della corretta compilazione dell'ordine e della relazione di servizio, e di ogni altro documento prodotto in relazione al servizio svolto.

4. In caso di presenza di più guardie aventi la medesima qualifica, la funzione di superiore operativo spetta a quella con maggiore anzianità di servizio.

Art. 14 Il Giurì d'onore

1. Il Giurì d'onore è composto da tre guardie ecologiche volontarie elette dall'Assemblea generale, fra coloro che hanno almeno 15 anni di servizio, non hanno procedimenti disciplinari pendenti e non hanno subito negli ultimi tre anni la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
2. Il voto avviene a scrutinio segreto esprimendo un massimo di tre preferenze tra i candidati aventi titolo all'elezione. Risultano eletti al Giurì le tre guardie ecologiche volontarie che hanno riportato il più alto numero di voti. A parità di voti sono elette le guardie ecologiche volontarie con maggiore anzianità di servizio e in subordine di età.
3. La carica di componente del Giurì è **incompatibile** con quella di Coordinatore Generale, Responsabile di settore, area o Capogruppo.
4. Il Giurì è rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti, sono rieleggibili.
5. Il Giurì elegge al proprio interno un presidente che convoca e presiede le sedute.
6. Il Giurì si riunisce nei tempi, forme e modalità che ritiene più opportune, può fornire alla struttura metropolitana, di propria iniziativa o su richiesta del Dirigente, pareri motivati sulle riabilitazioni e sui riconoscimenti. Si costituisce altresì a richiesta di almeno un componente o del Dirigente, per esaminare e dirimere i conflitti fra le guardie ecologiche volontarie.
7. Durante ogni seduta viene redatto relativo verbale. I componenti sono tenuti alla massima riservatezza sulle opinioni espresse e sulle valutazioni del giurì.
8. Il Giurì ha facoltà di procedere con l'audizione di persone, interne alla struttura, informate sui fatti oggetto di trattazione. Le persone invitate per l'audizione devono presentarsi per essere sentiti o consegnare per iscritto le memorie richieste.
9. Il Componente sottoposto a procedimenti disciplinari pendenti viene sostituito temporaneamente dal Dirigente tra i candidati non eletti con il più alto numero di preferenze. Il Dirigente ha il potere di far decadere definitivamente dalle proprie funzioni uno o più componenti, nel caso di accertata violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, ovvero per assenza ingiustificata dai lavori per più di due adunanze consecutive. Il provvedimento di decadenza definitivo è adottato dal Dirigente previo

contraddittorio con l'interessato ed è espressamente motivato. I Componenti dichiarati decaduti non possono essere rieletti nei cinque anni successivi alla data di decadenza.

10. In caso di rinuncia dopo la nomina, di sopraggiunta causa di incompatibilità, di sostituzione temporanea o decadenza definitiva, il posto vacante di componente viene attribuito, in via temporanea o definitiva, alla guardia ecologica volontaria prima fra i non eletti, in mancanza le funzioni vengono assolve da un sostituto individuato dal Dirigente che dura in carica temporaneamente o fino alla successiva nomina da parte dell'Assemblea Generale.

Art. 15 Criteri di organizzazione dell'attività delle guardie ecologiche volontarie: le Aree ed i Gruppi

1. Le guardie ecologiche operano associate in gruppi, su base territoriale, secondo le disposizioni previste dall'articolo precedente.

2. I gruppi sono costituiti, di norma, da un minimo di 20 guardie e svolgono la loro attività secondo i piani operativi che vengono predisposti durante le riunioni periodiche.

3. Sulla base delle esigenze territoriali e dei volontari disponibili, il Dirigente definisce numero e sede dei gruppi territoriali in cui vengono associate le guardie ecologiche volontarie ed il territorio di competenza per le attività istituzionali.

4. Il Dirigente definisce inoltre le aree nelle quali confluiscono i gruppi territorialmente contigui, al fine di incentivare, coordinare, valorizzare e promuovere le attività sinergiche tra gruppi.

5. Ferma restando la competenza generale estesa a tutto il territorio metropolitano, la guardia ecologica volontaria svolge la propria attività di norma nell'ambito territoriale assegnato alla propria area e al proprio gruppo secondo un programma precedentemente, definito.

6. Il Dirigente, se lo ritiene opportuno, può istituire con proprio provvedimento, qualsiasi altra struttura o sovra struttura, anche temporanea, definendo le funzioni, modalità di gestione ed individuando i responsabili.

7. I gruppi si riuniscono, secondo le disposizioni generali definite dal Dirigente preferibilmente con cadenza mensile e comunque non meno di dieci volte l'anno.

8. La riunione periodica di gruppo rappresenta un momento di aggregazione e di confronto vitale per l'organizzazione del gruppo.

9. La riunione periodica è presieduta dal Responsabile di area o dal Capogruppo.

10. Alle riunioni periodiche intervengono tutte le guardie ecologiche volontarie appartenenti al gruppo, le stesse hanno diritto di parola e di voto nel caso in cui al gruppo sia richiesto di esprimersi su determinati argomenti, le decisioni vengono assunte con parere favorevole della maggioranza dei presenti.

11. Durante le riunioni periodiche, fra l'altro, si:

- a) concorda la programmazione dei servizi;
- b) consegnano i verbali di contestazione, gli atti di accertamento le segnalazioni e ogni altro documento inerente all'attività di vigilanza prodotto durante i servizi effettuati nel periodo precedente;
- c) consegna ogni documento e richiesta, anche individuale, da far pervenire al Servizio metropolitano;
- d) discute e ci si confronta su ogni problematica che possa emergere dallo svolgimento dell'attività;
- e) informano le guardie ecologiche volontarie sulle novità di servizio, su eventuali aggiornamenti legislativi e su tutte le iniziative future che prevedono il coinvolgimento del gruppo.

12. Il verbale della riunione, sottoscritto dall'estensore e da chi la presiede, deve essere trasmesso al Coordinatore Generale.

13. Alle riunioni possono partecipare i Responsabili di Settore.

14. I gruppi appartenenti alla medesima area possono riunirsi congiuntamente in un'unica riunione mensile.

Art. 16 Compiti e doveri delle guardie ecologiche volontarie

1. In servizio la guardia ecologica volontaria deve:

- a) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località secondo il servizio concordato, fatti salvi i casi di urgenza che saranno definiti dal Dirigente;

- b) operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di pubblico ufficiale ed educato, dando sempre precedenza all'aspetto preventivo ed educativo;
- c) compilare in modo chiaro e completo le relazioni di servizio ed i verbali, trasmettendoli senza ritardo secondo le modalità predefinite;
- d) qualificarsi correttamente ed esibire a semplice richiesta il tesserino di riconoscimento;
- e) indossare correttamente la divisa prevista, ove assegnata e presentarsi in modo decoroso;
- f) usare la massima diligenza nella custodia ed uso dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature in dotazione;
- g) partecipare attivamente alle attività formative e di aggiornamento;
- h) partecipare attivamente alle riunioni periodiche del gruppo;
- i) mantenere una forma fisica adeguata alle attività da svolgere soprattutto per quanto riguarda le funzioni di vigilanza sul territorio e di manutenzione;
- j) rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza previste sia durante i sopralluoghi e le attività territoriali che nei confronti dei potenziali trasgressori;

2. Nell'espletamento delle sue funzioni non può essere armata anche se regolarmente autorizzata al porto delle armi per altri titoli. L'infrazione a tale divieto comporta la **sospensione temporanea** delle funzioni e, in caso di reiterazione, la **revoca** della nomina. Nell'ambito delle aree protette di competenza della Città Metropolitana di Torino è ammesso il porto dell'arma da caccia solo nel caso in cui la guardia ecologica volontaria sia comandata di servizio quale selecontrollore, dalla Struttura metropolitana competente, nel controllo della fauna selvatica.

3. La guardia ecologica volontaria può operare esclusivamente su di un unico territorio provinciale o metropolitano non potendo richiedere due nomine da due sezioni prefettizie diverse, ai sensi dell'art. 3 del regolamento regionale n. 5/1983, per la medesima attività.

4. È inopportuno che i volontari legati da rapporti di parentela svolgano servizi di vigilanza congiunti se non in presenza di altre guardie

5. In caso di conflitti di interesse anche solo potenziali, il Dirigente metropolitano può assegnare la guardia ecologica volontaria ad altro gruppo territoriale.

Art. 17 Codice Deontologico della guardia ecologica volontaria

1. La guardia ecologica volontaria:

- a) svolge i propri compiti sempre mantenendo un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità, trasparenza e cortesia; rispetta le leggi, i regolamenti interni, i rapporti gerarchici, ha una condotta irreprensibile ed opera con senso di responsabilità;
- b) si astiene da comportamenti, atteggiamenti, dichiarazioni che arrechino pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro della Città Metropolitana; anche fuori dal servizio mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni;
- c) in quanto inquadrato come “dipendente onorario”, è tenuto a rispettare i principi del Codice disciplinare e di comportamento adottati dall’Ente;
- d) non cerca di imporre i propri valori morali ma propone comportamenti di salvaguardia della natura e promuove la conoscenza dell’ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone con cui entra in contatto;
- e) collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita del suo gruppo, prende parte alle riunioni per dare il proprio libero apporto e verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo; evita di fornire od omettere informazioni tali da pregiudicare la leale collaborazione verso l’Ente e le altre guardie;
- f) segue le direttive della Città metropolitana assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi; interviene dov’è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che lo gratifica;
- g) agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori;
- h) si prepara con impegno, aderendo alle iniziative di formazione che vengono svolte dal Servizio;

- i) osserva il segreto d'ufficio e mantiene rigorosa riservatezza su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività;
- j) rispetta le leggi nonché il regolamento e le norme di servizio e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato svolto;
- k) svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare; è tenuto al saluto nei confronti delle persone con cui entra in contatto per ragioni del servizio svolto; se in divisa il saluto viene reso portando la mano destra alla visiera del berretto;
- l) quando è in divisa, ha particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro dell'Ente che rappresenta.

Art. 18 Le sanzioni disciplinari

1. La guardia ecologica volontaria che viola i doveri specifici e generici del servizio e quelli indicati nel codice deontologico, è soggetta alle seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione;
- d) revoca.

2. La sanzione è valutata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Città Metropolitana o per l'Ufficio GEV.

Art. 19 Richiamo verbale

1. Il richiamo verbale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza.

2. Il richiamo verbale può essere inflitto da chiunque abbia compiti di coordinamento o gestione delle guardie ecologiche volontarie e deve essere comunicato al Dirigente mediante rapporto.

3. Il richiamo verbale ha valore di ammonimento e deve essere annotato nella scheda personale della GEV.

Art. 20 Richiamo scritto

1. Il richiamo scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

- a) la reiterazione di richiami verbali;
- b) la negligenza in servizio;
- c) la mancanza di correttezza nel comportamento;
- d) gli illeciti commessi da guardie sui quali si ha competenza al coordinamento e controllo;
- e) l'inosservanza al codice deontologico;
- f) le violazioni alle disposizioni ricevute in materia di sicurezza;
- g) Le violazioni alle disposizioni ricevute dal personale incaricato delle funzioni di coordinamento.

2. Il richiamo scritto è inflitto dal Dirigente o suo delegato, anche a seguito di rapporto da parte del responsabile che ha verificato l'infrazione, e non è appellabile.

Art. 21 Sospensione temporanea dal servizio

1. La sospensione temporanea dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da 1 a 8 mesi.

2. La sospensione temporanea comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento e la comunicazione alla Prefettura, nonché la perdita temporanea dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo previsti nel regolamento, con decadenza automatica dagli incarichi eventualmente ricoperti.

3. Dell'irrogazione della sospensione temporanea si tiene conto in sede di rinnovo del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.

4. La sospensione temporanea è inflitta nei seguenti casi:

- a) violazione, di particolare gravità, delle prescrizioni del precedente articolo;
- b) reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione del richiamo scritto;
- c) inosservanza dolosa ai doveri d'ufficio;
- d) abuso d'autorità;
- e) accertata reiterazione di comportamenti vessatori verso i colleghi;
- f) gravi irregolarità in servizio;
- g) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- h) abuso di sostanze alcoliche;
- i) partecipazione in divisa o durante il servizio a manifestazioni, di qualunque genere, senza autorizzazione dell'Ufficio metropolitano ovvero l'espressione in divisa o durante il servizio di opinioni lesive della dignità di istituzioni o persone, o comunque sconvenienti per il decoro della funzione esercitata;
- j) dichiarazioni mendaci od omissione di informazioni di cui si è a conoscenza durante le audizioni o su richiesta di memorie da parte del Giurì d'onore;
- k) violazioni gravi alle disposizioni ricevute in materia di sicurezza;

5. Se la violazione è commessa da coloro che hanno funzioni direttive o di coordinamento, oppure dai componenti del Giurì d'onore nell'esercizio delle loro funzioni, la sospensione temporanea non potrà essere inferiore a mesi due.

6. La sospensione temporanea è inflitta dal Dirigente.

7. La nomina a guardia ecologica volontaria è revocata quando la mancanza è particolarmente grave o vi è la reiterazione di infrazioni, per le quali è prevista la sospensione o in presenza di condotta riprovevole, quando alla guardia ecologica volontaria è stata, in precedenza, irrogata una sospensione temporanea.

8. Avverso la sanzione della sospensione temporanea è ammesso il ricorso secondo quanto previsto all'art. 25.

Art. 22 Sospensione cautelare e revoca della nomina a guardia ecologica volontaria

1. La guardia ecologica volontaria, sottoposta a procedimento penale, quando la fattispecie di reato sia riprovevole, dolosa o effettuata nell'esercizio delle funzioni, può essere sospesa cautelativamente dal servizio sino alla definizione del procedimento.
2. La sospensione cautelare deve inoltre essere applicata alla guardia ecologica volontaria che non ha frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori o quelli previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.
3. La sospensione cautelare comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, della divisa e delle altre dotazioni, la comunicazione alla Prefettura, nonché la perdita temporanea dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo nell'ambito degli incarichi rappresentativi previsti nel regolamento, con decadenza automatica dagli incarichi eventualmente ricoperti.
4. La nomina è altresì revocata nel caso di perdita dei requisiti del decreto prefettizio di guardia giurata o qualora, durante il periodo di validità del decreto prefettizio, viene a mancare uno dei requisiti di cui all'art. 33.
5. La revoca è altresì disposta, senza procedimento disciplinare, qualora sia palesemente accertata la crisi del rapporto fiduciario tra la Città Metropolitana di Torino ed il volontario. In tale ipotesi il Dirigente, esaminati i fatti e previo contraddittorio, vi provvede con atto motivato.
6. La revoca comporta l'impossibilità di riacquisire la nomina, fatto salvo il caso della riabilitazione di cui all'articolo seguente.

Art. 23 Riabilitazione giudiziaria e amministrativa

1. La riabilitazione giudiziaria in caso di revoca della nomina a guardia ecologica volontaria per condanna penale consente all'interessato di richiedere l'ammissione al corso di formazione, se bandito.
2. Si ha reiterazione quando la guardia ecologica volontaria commette violazioni della stessa indole in un periodo di tre anni in caso di sospensione dal servizio e due anni negli altri casi. L'interessato che abbia dato prova costante di buona condotta nei suddetti periodi può chiedere al Dirigente la riabilitazione amministrativa.
3. Il Dirigente decide sentito il Giurì d'onore.

Art. 24 Procedura per il rilievo ed irrogazione delle infrazioni

1. Il richiamo scritto, la sospensione temporanea dal servizio e la revoca della nomina sono applicate con provvedimento motivato del Dirigente, previa contestazione all'interessato entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto con la prefissione di un termine non inferiore a quindici giorni per far pervenire scritti difensivi o per chiedere di essere personalmente sentito.
2. La guardia ecologica volontaria sottoposta a contestazione disciplinare ha facoltà di farsi assistere durante tutto l'iter del procedimento da un'altra guardia ecologica volontaria di sua fiducia individuata nello scritto difensivo e che sottoscriverà, per accettazione dell'incarico tale documento.
3. In ipotesi di infrazione sanzionata con la sospensione temporanea dal servizio o revoca della nomina, il Dirigente può avviare l'inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un dipendente. Egli, in qualità di funzionario istruttore, ha il compito di contestare gli addebiti e raccogliere le giustificazioni nei termini di cui sopra, nonché svolgere gli accertamenti del caso presentando entro 30 giorni gli atti raccolti al Dirigente con le opportune osservazioni.
4. L'organo competente ad infliggere la sanzione deve tener conto di tutte le circostanze, dei precedenti disciplinari e di servizio.
5. Le sanzioni disciplinari vengono iscritte nel fascicolo personale della guardia ecologica volontaria.

Art. 25 Procedura per il ricorso alle sanzioni disciplinari

1. Avverso la sospensione temporanea delle funzioni e la revoca dalla nomina è ammesso ricorso del destinatario della sanzione.
2. Il ricorso deve essere presentato in carta libera e nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della sanzione, pena irricevibilità, al Dirigente per l'inoltro all'organo competente alla sua trattazione.
3. L'organo competente all'esame del ricorso è il Direttore Generale della Città Metropolitana.
4. L'organo competente decide sulla base degli atti del procedimento disciplinare entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Il Direttore Generale può delegare l'esame degli atti e l'eventuale audizione della guardia ecologica volontaria, laddove richiesta nel ricorso, a funzionari diversi da quelli precedentemente incaricati del procedimento disciplinare.

Art. 26 Sospensione volontaria e decadenza

1. La sospensione volontaria è concessa, nei limiti temporali di validità del decreto prefettizio, a richiesta della guardia ecologica volontaria, per ragioni personali ed implica la temporanea sospensione dal servizio per un periodo complessivo, massimo, di due anni. Qualora la sospensione venisse richiesta per gravi e motivate ragioni personali o lavorative, il periodo complessivo massimo è raddoppiato.

2. Contestualmente alla richiesta di sospensione la guardia ecologica volontaria deve consegnare il tesserino di riconoscimento e le attrezzature in dotazione, con esclusione dei capi di abbigliamento.

3. La guardia ecologica volontaria in qualsiasi momento può rinunciare al periodo di sospensione volontaria accordato previa comunicazione al Dirigente che ne determina la riammissione in servizio.

4. Qualora al termine del periodo di sospensione volontaria, la guardia ecologica volontaria non rientri in servizio, essa si considererà automaticamente decaduta dalla nomina con conseguente cessazione del servizio.

Art. 27 Riconoscimenti

1. Alle guardie ecologiche volontarie che hanno fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o attività istituzionale possono essere concesse riconoscimenti per merito di servizio.

2. I riconoscimenti per merito di servizio sono concessi per lodevole comportamento secondo criteri che verranno stabiliti dal Comitato esecutivo delle guardie ecologiche volontarie.

3. Le proposte di riconoscimento possono essere avanzate dal Coordinatore Generale, dai Responsabili di Settore o Area, dai Capogruppo o dal Comandante del Corpo della Polizia Metropolitana. Il Dirigente decide sentito con il Giurì d'Onore.

4. I riconoscimenti per merito di servizio sono consegnati durante l'Assemblea generale.

Art. 28 Attestati e distintivi di anzianità e di specialità

1. Alle guardie ecologiche volontarie sono attribuiti attestati di anzianità e di specialità.
2. Gli attestati di anzianità di servizio vengono rilasciati per il servizio svolto senza demerito per periodi di:
 - a) 10 anni
 - b) 20 anni
 - c) 30 anni
 - d) 40 anni
3. Gli attestati di specialità vengono rilasciati a seguito di corsi di specializzazione preventivamente definiti.
4. L'attribuzione degli attestati alle guardie ecologiche volontarie che ne hanno i requisiti, è fatta con cadenza annuale dal Dirigente.
5. Viene inoltre rilasciata una pergamena di commiato alla guardia ecologica volontaria che cessa dal servizio per inidoneità fisica o limiti d'età.
6. Oltre agli attestati possono essere attribuiti, per le medesime motivazioni, elementi distintivi a corredo della divisa, nei limiti delle previsioni di bilancio.

Art. 29 Numero e formazione delle guardie ecologiche volontarie

1. Considerate le esigenze di tutela ambientale e le caratteristiche del territorio della Città Metropolitana di Torino è determinato un contingente numerico proporzionato all'estensione ed alla popolazione delle zone omogenee interessate.
2. Sulla base dell'organico così determinato, il Dirigente propone alla Regione Piemonte i corsi di formazione per le guardie ecologiche volontarie e stabilisce i criteri organizzativi, operativi e logistici del Servizio.

Art. 30 Aspiranti guardie ecologiche volontarie – Tirocini

1. Il candidato che ha superato l'esame finale del corso di formazione e rientra dell'eventuale graduatoria di inserimento, se prevista nel bando del corso, assume la qualifica di aspirante guardia ecologica volontaria.
2. L'aspirante guardia ecologica volontaria deve partecipare alle riunioni di programmazione delle attività ed agli interventi sul territorio, unendosi alle pattuglie in servizio, ma senza svolgere compiti che richiedano il possesso della qualità di pubblico ufficiale.
3. Il decreto di guardia particolare giurata è richiesto alla Prefettura non appena superato l'esame del corso, previa presentazione da parte dell'interessato di tutta la documentazione necessaria e in particolare di un certificato medico che attesti l'idoneità al servizio.
4. L'aspirante guardia ecologica volontaria non può svolgere il tirocinio prima di aver presentato il certificato medico di cui al comma precedente. Il Capogruppo vigila sull'osservanza del divieto.
5. Il periodo di effettivo tirocinio ha una durata minima di tre mesi e non superiore a sei, decorrenti dalla di assegnazione dell'aspirante al gruppo di appartenenza. In tale periodo, l'aspirante deve svolgere almeno otto servizi prestati nei limiti di cui al comma 2.
6. Al raggiungimento dei servizi obbligatori effettuati nel periodo di cui al comma precedente, il Capogruppo consegna una breve relazione al Coordinatore Generale, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Dirigente, con la quale esprime parere sulla nomina a guardia ecologica volontaria.
7. Tale parere deve essere espresso entro trenta giorni dal compimento del periodo di tirocinio.
8. Decorso inutilmente il periodo di tirocinio, il Capogruppo comunica il mancato svolgimento dei servizi minimi previsti al Coordinatore Generale per le valutazioni del caso.
9. La nomina a guardia ecologica volontaria è subordinata alla concessione da parte della Prefettura del decreto di guardia particolare giurata e all'idoneità fisica accertata mediante la certificazione di cui al comma 3.

10. L'aspirante che intende rinunciare alla nomina deve darne comunicazione per iscritto all'Ufficio metropolitano GEV.

11. Il Dirigente, se lo ritiene opportuno, può istituire gruppi temporanei per migliorare la formazione durante il periodo di tirocinio.

Art. 31 Nomina a guardia ecologica volontaria

1. Conclusa la procedura per il rilascio del decreto prefettizio di guardia particolare giurata e superato il periodo di tirocinio da parte dell'aspirante, il Dirigente adotta il provvedimento di nomina a guardia ecologica volontaria e rilascia il tesserino di riconoscimento, i segni distintivi e l'equipaggiamento previsto.

2. Per ragioni di efficienza e coordinamento delle attività di vigilanza la nomina a guardia ecologica volontaria è incompatibile con lo svolgimento nel territorio della Città Metropolitana di Torino di analoga attività volontaria di vigilanza, in campo ambientale, a qualsiasi altro titolo, pur se supportata da decreto di nomina a guardia particolare giurata volontaria.

Art. 32 Rinnovo del decreto. Decadenza dalla nomina

1. L'istanza al Prefetto per il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del numero minimo di venti servizi per ciascun anno di validità del decreto prefettizio e partecipazione al 50 per cento delle riunioni mensili; in caso di periodi di sospensione, il numero dei servizi necessari è proporzionato all'effettivo periodo di attività svolta;
- b) valutazione positiva del Coordinatore Generale sentito il parere del Responsabile di area e del Capogruppo;
- c) certificato medico di idoneità al servizio. Il certificato è rilasciato dal medico di fiducia della guardia ecologica volontaria;
- d) partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatori o a quelli previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni.

2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti è ostativo al rinnovo.
3. I giudizio e le valutazioni devono basarsi su elementi oggettivi definiti dal Dirigente.
4. Si ha l'automatica decadenza dalla nomina a guardia ecologica volontaria e la cessazione dal servizio nel caso di mancato rinnovo del decreto di guardia particolare giurata ovvero di perdita dei requisiti di cui al comma 1 durante il periodo di validità del decreto prefettizio ovvero per il possesso in qualità di volontario di altro decreto di guardia particolare giurata a qualsiasi titolo acquisito che lo abilita alla vigilanza ambientale nel territorio della Città Metropolitana di Torino.
5. Le eventuali spese di bollo per il rinnovo del decreto prefettizio e per il primo rilascio e quelle relative al certificato medico sono a carico della Città Metropolitana di Torino.

Art. 33 Dimissioni e congedo

1. In caso di dimissioni volontarie dalla nomina a guardia ecologica volontaria l'interessato deve darne comunicazione scritta. La comunicazione delle dimissioni non ha termini di preavviso ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.
2. Le dimissioni devono essere precedute o unite alla riconsegna delle divise, del tesserino di riconoscimento e di tutto il materiale avuto in consegna o in uso a qualsiasi titolo dal Servizio.
3. La guardia ecologica volontaria ultra ottantenne non più idonea al servizio o quella che contrae infermità fisica inabilitante è congedata dal servizio. In caso di idoneità fisica, il rinnovo del decreto è comunque subordinato a valutazione positiva effettuata dal Dirigente.

Art. 34 Riammissione

1. Il cittadino già guardia ecologica volontaria nella Città Metropolitana di Torino può presentare istanza motivata di riammissione entro cinque anni dalla perdita della nomina a guardia ecologica volontaria.
2. Nel caso la perdita della nomina sia conseguente a dimissioni volontarie il Dirigente si pronuncia sull'istanza, valutati i precedenti di servizio, sentito il parere del Coordinatore Generale e accertati i requisiti formativi e di idoneità fisica.

3. Negli altri casi il Dirigente valuta la domanda, secondo la procedura individuata al comma precedente, e se l'istanza viene ritenuta accoglibile la riammissione è possibile ma è comunque condizionata al superamento di un periodo di tirocinio così come previsto dall'art. 31 e alla formazione obbligatoria non svolta nel periodo di assenza.

4. In tutti i casi la nomina a guardia ecologica volontaria è comunque subordinata al rilascio del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.

Art. 35 Assegnazione e trasferimenti

1. La guardia ecologica volontaria è assegnata dal Dirigente ad un gruppo, sentito il parere del Coordinatore Generale.

2. La guardia ecologica volontaria può chiedere di essere trasferita, anche temporaneamente, ad altro gruppo, il Dirigente decide sentiti i pareri non vincolanti, del Responsabile di area e gruppo di destinazione e del Coordinatore Generale.

3. Il trasferimento ad altro gruppo, anche temporaneo, della guardia ecologica può essere disposto d'ufficio per esigenze di servizio. Tale provvedimento è di competenza del Dirigente

4. La guardia ecologica volontaria in servizio in altra Provincia può chiedere il trasferimento qualora dichiarerà al Dirigente di avere domicilio in un Comune della Città Metropolitana di Torino.

5. Il Dirigente sentiti gli uffici regionali preposti, si pronuncia valutati i requisiti di idoneità fisica, i precedenti di servizio, le motivazioni dell'interessato ed acquisito il parere del Coordinatore Generale.

6. In caso di accoglimento dell'istanza la nomina è comunque subordinata al rilascio del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.

7. In tale ipotesi l'obbligo di formazione iniziale della guardia ecologica volontaria viene considerato assolto dalla Provincia di origine come pure quelli relativi alle specializzazioni eventualmente possedute dalla guardia ecologica volontaria, se rientranti nella previsione dell'art. 43.

8. Analogamente si procede per coloro che abbiano ottenuto dalla Regione Piemonte l'esenzione dal corso di formazione sulla base del possesso delle capacità professionali specificatamente richieste alla figura della guardia ecologica volontaria.

Art. 36 Divisa

1. La divisa delle guardie ecologiche volontarie è autorizzata dall'Ufficio Territoriale del Governo.

2. Il Dirigente è autorizzato ad apportare alla divisa, previa autorizzazione prefettizia, e alle dotazioni esistenti le modifiche necessarie per adeguarle alle esigenze operative, nei limiti della vigente normativa e delle disponibilità finanziarie.

3. In tal senso egli dovrà tenere conto delle differenze climatiche e operative dei diversi ambiti territoriali di servizio.

4. La guardia ecologica volontaria indossa nei servizi la divisa in dotazione ed esibisce a semplice richiesta la tessera di riconoscimento rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino

5. In casi eccezionali il Dirigente e il Coordinatore Generale, possono autorizzare l'uso di abiti personali diversi dalla divisa, fatto comunque salvo l'uso della tessera di riconoscimento per l'identificazione della guardia ecologica volontaria.

6. È fatto divieto di indossare la divisa al di fuori del servizio ad eccezione di partecipazione a cerimonie, manifestazioni o altre occasioni espressamente autorizzate dal Coordinatore generale.

7. La guardia ecologica ha facoltà, a sue spese, di acquistare capi di abbigliamento identici a quelli assegnati dal Servizio, dandone ad esso comunicazione.

8. Alle guardie ecologiche volontarie con meno di un anno di servizio in luogo della divisa può essere temporaneamente assegnata la pettorina ed il berretto. Pettorina e berretto sono altresì assegnati all'aspirante guardia ecologica volontaria per il periodo di prova.

9. Il completamento della vestizione dopo il primo anno di servizio ed il rinnovo dei capi usurati avverrà compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Servizio.

10. Non possono essere indossati con la divisa capi di abbigliamento o accessori diversi da quelli definiti dall'Amministrazione.

11. Tutti i capi di vestiario e gli accessori assegnati devono essere riconsegnati in caso di cessazione del servizio ovvero di sostituzione, con addebito in caso di mancata restituzione.

Art. 37 Tessera di riconoscimento, segni distintivi e materiali

1. La tessera di riconoscimento è rilasciata alla guardia ecologica volontaria dopo la nomina.

2. La tessera di riconoscimento deve essere munita di fotografia e consentire l'identificazione del titolare, la sua qualificazione giuridica ed eventualmente le sue qualifiche, funzioni e competenze specifiche.

3. Le caratteristiche della tessera di riconoscimento e la sua durata sono determinate dal Dirigente.

4. All'aspirante guardia ecologica volontaria è rilasciato un foglio di identificazione provvisorio, attestante lo status di "aspirante guardia ecologica volontaria".

5. I segni distintivi comprendono: stemma delle guardie ecologiche volontarie e distintivo della Città Metropolitana di Torino e lo stemma della Regione Piemonte. I segni distintivi sono a corredo della divisa secondo le modalità individuate dal Dirigente.

6. Il Dirigente definisce mediante atto di organizzazione, altri elementi distintivi a corredo della divisa per distinguere coloro che ricoprono cariche e funzioni o che hanno acquisito specializzazioni o maturato significative anzianità di servizio.

7. Le guardie ecologiche volontarie possono essere dotate su disposizione del Dirigente di attrezzature e dispositivi per adempiere i compiti di istituto e attività di protezione civile.

8. Tutti i materiali di cui sono dotate le guardie ecologiche volontarie vengono loro consegnati e rimangono di proprietà dell'Amministrazione. L'assegnazione può essere a titolo di dotazione individuale o di gruppo. Il Dirigente definisce le disposizioni minime di regolamentazione per utilizzo delle dotazioni.

9. La tessera di riconoscimento, i segni distintivi ed il materiale della Città Metropolitana, assegnati in dotazione individuale o comunque in possesso alla guardia ecologica volontaria, devono essere restituiti al momento della cessazione dal servizio. La restituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di cessazione del servizio.

10. L'utilizzo della tessera di riconoscimento, dei segni distintivi e della divisa dopo la data della cessazione dal servizio sarà perseguita a norma di Legge.

11. La guardia ecologica volontaria, nella custodia e conservazione di materiali, mezzi e attrezzature di cui sopra è tenuta ad osservare la massima diligenza. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto all'Ente e, ove il caso lo richieda, denunciati all'Autorità.

Art. 38 I servizi ordinari

1. I servizi devono essere coerenti con le linee di indirizzo definite dal Comitato esecutivo e dai Responsabili di Settore e con i programmi operativi stabiliti dal Dirigente.

2. I servizi vengono coordinati dagli appartenenti al Corpo di Polizia Metropolitana se presenti ovvero dai Responsabili di Settore, di Area o dal Capogruppo e concordati le guardie ecologiche volontarie nella riunione mensile da tenersi di norma entro il mese precedente a quello a cui il programma delle attività si riferisce.

3. Possono essere anche predefiniti servizi di reperibilità, tali servizi verranno conteggiati ai fini del rinnovo del decreto, solo se effettivamente effettuati.

4. I servizi sono formalizzati tramite un ordine di servizio. La forma ed il contenuto dell'ordine di servizio è definito dal Comitato esecutivo. Il Dirigente, il Coordinatore Generale e i Responsabili di settore o area possono disporre la modifica dei servizi per esigenze contingenti.

5. Il servizio, tranne quelli comandati che possono avere disciplina diversa, ha durata minima di 4 ore e può essere ripartito in più turni giornalieri secondo le esigenze di servizio e la disponibilità concordata.

6. I servizi che la guardia ecologica volontaria deve assicurare, durante ogni anno di validità del decreto prefettizio, sono almeno 20 e distribuiti in modo uniforme nel corso dell'anno.

7. Non si considera servizio ai fini del calcolo del numero minimo di servizi da effettuare la partecipazione alle riunioni mensili di programmazione dell'attività.

8. La prestazione obbligatoria di 20 servizi annui è condizione essenziale per il rinnovo del decreto prefettizio di guardia particolare giurata. Per motivi di sicurezza e di

controllo da parte delle Forze dell'Ordine la guardia ecologica volontaria durante il servizio deve essere sempre contattabile via telefono o via radio, anche per tramite del Superiore operativo.

9. La variazione del servizio nella programmazione mensile ha carattere eccezionale e deve essere autorizzata dal Capogruppo.

10. La guardia ecologica volontaria che per esigenze personali non prevedibili né procrastinabili è obiettivamente impedita dallo svolgere il servizio programmato mensilmente deve darne comunicazione al Capogruppo o, in sua assenza, agli organi superiori.

11. Il Capogruppo deve registrare i servizi e le eventuali variazioni e provvedere a trasmetterli al Servizio.

12. Ogni attività svolta deve essere indicata nel rapporto di servizio che, unitamente alle note dei rimborsi delle spese sostenute per esigenze di servizio e alle copie dei processi verbali eventualmente compilati, la guardia ecologica volontaria deve consegnare alla riunione mensile.

13. Le guardie ecologiche volontarie possono, fermo restando la scrupolosa osservanza di quanto disciplinato dal presente regolamento, svolgere servizi di vigilanza unitamente a guardie venatorie/ittiche e zoofile regolarmente decretate, appartenenti ad Associazioni e/o Enti riconosciuti dalla Legge.

Art. 39 Sala Operativa

1. È istituita presso la sede metropolitana delle guardie ecologiche volontarie una Sala Operativa, che fornisce assistenza alle guardie ecologiche volontarie e coadiuva l'Ente metropolitano nello svolgimento di attività amministrative, logistiche e di coordinamento.

2. Tutti i gruppi, sulla base delle proprie disponibilità, sono tenuti a svolgere servizi presso la Sala Operativa.

3. La gestione della Sala Operativa rientra fra le competenze del Responsabile individuato dal Dirigente.

Art. 40 Convenzioni con Enti e Associazioni

1. Il Dirigente può sottoscrivere, anche su richiesta dei Responsabili di Area e Capigruppo, specifiche convenzioni con i soggetti previsti dal presente regolamento, utilizzando uno schema approvato dalla Città Metropolitana di Torino e preventivamente accettato dall'Ente convenzionato.
2. Le convenzioni individuano oggetto, modalità, durata e la determinazione del rimborso delle spese in capo all'Ente convenzionato.
3. Di norma le convenzioni impegnano i gruppi di guardie ecologiche volontarie competenti per territorio, ma i servizi possono essere svolti anche da gruppi appartenenti ad altre aree.
4. I rapporti operativi con l'ente convenzionato vengono mantenuti dai Capigruppo e Responsabili di Area o di Settore se sono impegnate più aree. I rapporti amministrativi vengono mantenuti dal Settore competente individuato dal Dirigente.
5. Il Capogruppo coordina i servizi in convenzione, assicurando il corretto adempimento agli impegni assunti, anche disponendo variazioni ai servizi programmati, qualora non sia possibile mantenere gli impegni assunti deve darne immediatamente notizia i Responsabili di Area, Settore e Coordinatore Generale che informerà il Dirigente.
6. Il Capogruppo deve comunicare alle guardie in servizio le indicazioni ricevute dagli Enti convenzionati ed assicurarsi che le stesse non vengano disattese.

Art. 41 Specializzazioni e formazione obbligatoria

1. Le seguenti funzioni sono svolte dalle guardie ecologiche volontarie che ne facciano esplicita richiesta previo superamento di un corso abilitante:
 1. soccorso pubblico ed interventi in caso di protezione civile;
 2. controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art.19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
2. Le guardie ecologiche volontarie sono tenute a frequentare un corso specifico di approfondimento, con superamento di un esame abilitante, per esercitare le funzioni previste dalle seguenti normative:

- a) vigilanza ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2006 n.37 e s.m.i.;
- b) vigilanza ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e della legge regionale n. 5 del 19/06/2018 Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria;
- c) vigilanza ai sensi delle leggi regionali e nazionali in materia di animali d’affezione.

3. Il precedente comma non si applica alle guardie ecologiche volontarie che hanno acquisito tale formazione durante il corso di abilitazione iniziale.

4. Eventuali altre tipologie operative previste da altre leggi dello Stato o Regione che richiedano particolare formazione di base saranno analogamente disciplinate da atti dirigenziali.

5. Il Dirigente definisce inoltre i corsi di formazione obbligatoria, che possono prevedere anche prove di idoneità, per le guardie ecologiche volontarie ai cui sono attribuite funzioni di gestione o coordinamento. Il superamento delle prove di idoneità è condizione essenziale per il mantenimento delle funzioni.

6. Il Dirigente definisce infine i corsi di formazione continua, obbligatori, necessari a garantire un adeguato livello di preparazione delle guardie ecologiche volontarie, anche in funzione delle evoluzioni normative.

Art. 42 Elenco abilitati alla protezione civile

1. Per l’impiego in attività di protezione civile è istituito presso l’Ente un apposito elenco delle guardie ecologiche volontarie abilitate in caso di pubblica calamità e di disastro di natura ecologica ovvero collaborare nell’ambito dell’azione di previsione e prevenzione dei rischi ambientali.

2. L’iscrizione delle guardie ecologiche volontarie in tale elenco è subordinata alla richiesta degli interessati ed alla frequenza dell’apposito corso di preparazione, di cui all’articolo precedente.

3. Le guardie ecologiche volontarie possono essere impiegate in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi calamitosi, anche su richiesta dei Comuni.

4. Per le guardie ecologiche volontarie abilitate a collaborare negli interventi di cui al precedente comma, la Città Metropolitana stipula specifica polizza assicurativa per la copertura dei relativi rischi.

5. Per il periodo effettivo di impiego della guardia ecologica volontaria in attività di protezione civile, la Città Metropolitana può elargire a titolo di contributo un rimborso al datore di lavoro della guardia ecologica volontaria ovvero alla stessa se lavoratore autonomo.
6. Il rimborso è equivalente o parte degli emolumenti versati legittimamente al lavoratore dal datore di lavoro ovvero del mancato guadagno giornaliero, se lavoratore autonomo, calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente.
7. Detto contributo ha carattere eccezionale, non può essere superiore ad euro 100 (cento) lordi giornalieri per volontario e viene concesso, entro i limiti delle disponibilità di bilancio della Città Metropolitana di Torino, qualora non intervenga altro rimborso o contributo al datore di lavoro o al lavoratore autonomo dallo Stato, Regione o altro Ente.
8. La richiesta deve essere opportunamente documentata e inoltrata entro un anno dall'impiego.
9. Le procedure di elargizione del contributo saranno individuate dal Dirigente previa intesa con gli altri Servizi competenti.
10. Le guardie ecologiche volontarie possono inoltre essere impiegate, su esplicita richiesta dei Comuni, in supporto alle Autorità locali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 43 Fascicolo matricolare

1. Per ogni guardia ecologica volontaria è istituito e custodito un fascicolo matricolare in cui vengono annotati e collazionati atti e scadenze relative al servizio, quali: generalità, residenza, gruppo di appartenenza e trasferimenti, auto private usate per servizio, corsi frequentati, specializzazioni conseguite, adesione ad attività di protezione civile, scadenze e rinnovi del decreto di guardia giurata e nomina a guardia ecologica volontaria, posizione di guardia ecologica volontaria onoraria, incarichi svolti, sanzioni ed annotazioni disciplinari, ricompense e riconoscimenti, vestizioni e materiale assegnato, varie.
2. Il fascicolo matricolare è conservato per cinque anni dalla cessazione dal servizio a qualunque titolo sia avvenuta.

3. Quanto sopra può essere realizzato su supporto informatico purché ne sia salvaguardata la riservatezza.

Art. 44 Copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività di guardia ecologica volontaria è estesa a spese della Città Metropolitana di Torino per:

- a) invalidità temporanea grave;
- b) invalidità permanente o morte;
- c) spese legali;
- d) danni all'autovettura privata utilizzata per ragioni di servizio;
- e) rischi connessi all'attività di protezione civile;
- f) responsabilità civile verso terzi.

Art. 45 Rimborso spese generali, di viaggio ed uso dell'autovettura

1. Il Dirigente definisce, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, le spese generali rimborsabili che la guardia ecologica volontaria ha sostenuto in servizio ordinario o in servizio per convenzione e per causa di essi, nonché i termini utili per la presentazione delle richieste di rimborso.

2. Nello svolgimento del servizio la guardia ecologica volontaria può utilizzare trasporti pubblici, veicoli di sua proprietà, mezzi a disposizione della Città Metropolitana di Torino, mezzi messi a disposizione da Comuni, Enti e/o Associazioni convenzionati, altri mezzi autorizzati dal Servizio.

3. L'uso del veicolo di proprietà della guardia ecologica volontaria deve essere autorizzato e preventivamente segnalato alla Città Metropolitana con modalità e tempi che il Dirigente individuerà per consentire di provvedere alla copertura assicurativa.

4. Sul veicolo privato la guardia ecologica volontaria deve obbligatoriamente apporre le targhe magnetiche di riconoscimento ricevute in dotazione.

5. Le targhe magnetiche durante il servizio possono essere tolte qualora la vettura sia parcheggiata incustodita o in altre situazioni di ritenuto pericolo per l'integrità del mezzo. Le targhe magnetiche non possono essere utilizzate al di fuori del servizio.

6. Durante il servizio, o per ragioni di servizio, la guardia ecologica volontaria può condurre autovetture di proprietà della Città Metropolitana o esservi trasportata. Le guardie ecologiche volontarie possono inoltre condurre mezzi messi a disposizione dagli Enti convenzionati.

7. Per l'utilizzo in servizio di mezzi per i quali le guardie ecologiche volontarie devono provvedere con risorse proprie alla fornitura di carburante, la Città Metropolitana di Torino, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, corrisponde alla guardia ecologica volontaria un rimborso chilometrico non superiore alla misura di un quinto del prezzo della benzina vigente al momento della prestazione dell'attività.

Art. 46 Norme transitorie e finali

1. È abrogato il Regolamento delle guardie ecologiche volontarie approvato con deliberazione n. 202528 del 11/02/2003 e successivamente modificato con D.C.P. n. 1487388 del 03/06/2008.

2. La struttura organizzativa attualmente operante con l'entrata in vigore del presente regolamento mantiene le funzioni in regime di 'prorogatio' nelle more delle nuove designazioni che dovranno avvenire comunque entro sei mesi.

3. Quanto non espressamente previsto dal presente regolamento può essere disciplinato con determina dirigenziale.